

IMPOSTE DIRETTEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Flat tax incrementale, i chiarimenti delle Entrate***Tra i chiarimenti delle FAQ anche la possibilità di rateizzare l'imposta sostitutiva della flat tax.*

Con una recente FAQ del 14.06.2024 l'Agenzia delle Entrate ha concesso la **rateizzazione anche dell'imposta sostitutiva della flat tax**, modificando il formalismo relativo alla rateazione del codice tributo "1713" in modo che si possa valorizzare il campo "rateazione/regione/prov./mese rif.". Pertanto, la persona fisica che fruirà di questa agevolazione potrà, se decide di rateizzare le imposte, rateizzare anche l'imposta sostitutiva della *flat tax*.

Esempio: il soggetto dovrà versare i seguenti codici tributo: 4001 saldo Irpef 2023; 4033 Irpef acconto prima rata 2024; 1731 Imposta sostitutiva flat tax (solo saldo 2023); PXXR Inps Gestione Separata saldo 2023; PXXR Inps Gestione Separata primo acconto 2024; 3801 addizionale regionale Irpef (saldo 2023); 3844 addizionale comunale Irpef saldo 2023; 3843 addizionale comunale Irpef primo acconto 2024. Tutti questi codici possono essere rateizzati fino a **massimo 6 rate**, con la prima con scadenza 31.07.2024.

Oltre alla possibilità di rateizzare, altri chiarimenti sulla *flat tax* sono stati forniti con la **circolare 28.06.2024, n. 18/E**: la quota di reddito assoggettata a *flat tax* è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive Irpef. Ad esempio, fatto 70.000 il reddito 2023 e 40.000 il *quantum* da assoggettare a *flat tax*, sui 30.000 le aliquote Irpef si applicano a partire dalla prima, senza considerare la base dei 40.000 tassata al 15% (che viceversa implicherebbe invece di partire dall'aliquota del 35%): fino a 15.000: 23%; da 15.001 a 28.000: 25%; da 28.001 a 30.000: 35%. E' possibile accedere al beneficio anche per coloro che non hanno tutti e 3 per intero gli anni del **triennio di osservazione** (2020-2021-2022) purché abbiano svolto l'attività per almeno uno di questi 3 anni, e nel caso non siano interi, il reddito va ragguagliato.

Anche in tal caso viene fornito un **esempio**: il contribuente inizia la propria attività in data 1.06.2021 (214 giorni del 2021) e percepisce un reddito di 30.000 euro (dal 1.06.2021 al 31.12.2021), poi nel 2022 di 40.000 euro. Se si ragguaglia ad anno il reddito del 2021 si ottiene: $30.000 : 214 \times 365 = 51.168$. Pertanto, il reddito maggiore tra 2021 e 2022 è quello del 2021 che va raffrontato con il 2023.

La perdita d'esercizio non rileva: se per ipotesi dal 2020 al 2022 si è avuta sempre una perdita e nel 2023 un utile di 40.000, la perdita si deve considerare come zero; quindi, la differenza sulla quale applicare **l'aliquota del 15%** è: $40.000 \text{ euro} - 0 = 40.000 \text{ euro}$.